CAMERA DEI DEPUTATI N. **2568**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Norme per la riorganizzazione della sanità militare

Presentata il 28 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo ormai è avvertita l'esigenza di una sanità militare al passo con i tempi, per cui è sempre più pressante porre mano ad una proposta di legge di riforma che, finalmente, dopo tutti i tentativi già fatti, possa giungere all'approvazione.

La presente iniziativa legislativa parte dal presupposto che la Forza armata ha subìto sinora radicali trasformazioni ed altre ve ne saranno: in tale nuovo quadro è necessario, più che mai, che la sanità militare possa disporre di professionisti capaci di operare in tutte le condizioni in cui la stessa Forza armata sia coinvolta, non avulsa dal contesto sociale del Paese.

Al fine di ottenere questo risultato è necessario che la sanità militare, soddisfatte le prioritarie esigenze delle Forze armate, sia aperta a tutti i cittadini e sia sempre più integrata con il Servizio sanitario nazionale e le università, anche per avere quella casistica e quelle competenze necessarie al raggiungimento della professionalità richiesta.

È evidente, inoltre, che la riforma radicale della sanità militare la deve porre accanto alla Forza armata con una organizzazione che tenga conto del profilo normativo dei professionisti che operano sia nel Servizio sanitario nazionale che nelle università.

Sono questi gli scopi della presente proposta di legge, per la quale ci si attende una rapida approvazione, nell'interesse soprattutto del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Servizio della sanità militare provvede, nel rispetto e nell'ambito delle proprie funzioni e con l'osservanza dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, ad attuare tutte le misure idonee a tutelare la salute del cittadino militare.

2. Nel limite delle proprie disponibilità di personale e di strutture e fatta salva la priorità da accordare alle esigenze dell'Amministrazione della Difesa, il Servizio della sanità militare presta la propria assistenza a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

3. Il Servizio della sanità militare assolve anche alle funzioni di tutela della salute pubblica, fatte salve le esigenze della Amministrazione militare, collaborando con il Servizio sanitario nazionale e con il Dipartimento per la protezione civile per le attività di prevenzione, di emergenza e di soccorso alle popolazioni in caso di calamità.

4. Per il conseguimento delle sue finalità il Servizio della sanità militare coopera con il Servizio sanitario nazionale, con l'università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e, in via eccezionale, anche con quelli di diritto privato.

ART. 2.

1. Il Servizio della sanità militare svolge le seguenti attività:

a) prevenzione delle malattie e degli infortuni, ricovero, diagnosi, cura e riabilitazione del personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché del personale delle altre Amministrazioni dello

Stato e dei privati cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1;

b) medicina legale nei riguardi di tutto il personale militare e civile della Difesa, nonché del personale delle amministrazioni pubbliche e di privati cittadini che ne facciano richiesta nelle forme previste dalla legislazione vigente;

c) realizzazione di interventi a carattere umanitario anche al di fuori del territorio nazionale a favore di popolazioni colpite da calamità ovvero bisognose di soccorsi a causa del determinarsi di situazioni di grave crisi o di conflitti armati a seguito dei quali sia stato disposto un intervento da parte delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte;

d) realizzazione, di intesa con il Servizio sanitario nazionale, di programmi di prevenzione contro le tossicodipendenze e delle altre patologie emergenti, infettive e non, nel quadro di un adeguato potenziamento ed allargamento del monitoraggio sanitario di tutto il personale militare;

e) concorso alle esigenze della protezione civile;

f) controllo, mediante il corpo veterinario, sugli animali della Amministrazione della difesa ed ispezione sugli alimenti di origine animale dalla stessa utilizzati, per la lotta alle malattie da essi determinati ed indirettamente trasmesse;

g) effettuazione di analisi, studi e ricerche nel campo delle scienze mediche, biologiche e bromatologiche, nell'interesse della comunità militare e civile, anche in collaborazione con istituzioni sanitarie civili;

h) formazione e qualificazione del proprio personale sotto il profilo militare e professionale in concorso con istituti a carattere scientifico ed universitario anche internazionali;

i) partecipazione alle istituzioni sanitarie internazionali.

ART. 3.

1. Il Servizio della sanità militare partecipa con propri rappresentanti alla definizione del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente ai settori di competenza.

2. In tale ambito, sulla base di appositi protocolli di intesa con le regioni e le province autonome, sono coordinate le scelte per l'utilizzazione congiunta di strutture e servizi esistenti.

ART. 4.

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 è istituita la Direzione generale della sanità militare interforze, alle dirette dipendenze del Ministro della difesa.

2. L'organizzazione territoriale è definita dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

ART. 5.

1. Il personale sanitario del Servizio della sanità militare è equiparato per livello funzionale ed economico a quello di pari anzianità del Servizio sanitario nazionale.

2. Al personale sanitario appartenente ai corpi sanitari militari è consentito, fuori dell'orario di lavoro, l'esercizio dell'attività professionale libera all'interno delle strutture sanitarie militari. È permessa, inoltre, l'attività libero-professionale, anche in relazione alla specialità esercitata, qualora le strutture sanitarie militari non lo consentano.

3. Le modalità per l'esercizio della libera professione sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

4. Agli ufficiali medici si applicano le norme relative ai medici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno

1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.

ART. 6.

1. Il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro della difesa definiscono le forme di collaborazione, a livello centrale e periferico, tra il Servizio sanitario nazionale, le università ed il Servizio della sanità militare.

2. Nell'ambito dei rapporti di integrazione fra sanità militare, Servizio sanitario nazionale ed università, fatte salve le prioritarie esigenze istituzionali, il personale sanitario del servizio sanitario militare è destinato a prestare servizio anche presso strutture del Servizio sanitario nazionale ed universitarie, in relazione a particolari esigenze di qualificazione ovvero ad eventuali e motivate richieste da parte del Servizio sanitario nazionale, con le modalità attuative previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

3. Con le modalità di cui al comma 2 il Servizio sanitario nazionale, in relazione ad eventuali e motivate richieste da parte dell'Amministrazione della difesa, può destinare personale sanitario a prestare servizio, a tempo determinato, presso le strutture sanitarie dell'Amministrazione stessa.

ART. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa emana, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevedendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse umane e materiali effettive, la definizione delle necessarie priorità concernenti i compiti istituzionali del Servizio della sanità militare e le esigenze di assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie erogate.

2. Le disposizioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1976, n. 1076, che definiscono l'onerosità dei servizi forniti dalle strutture sanitarie militari, sono abrogate.

3. Il regolamento di cui al presente articolo disciplina anche le modalità di imputazione alle strutture sanitarie militari dei corrispettivi di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. I compensi previsti dall'articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, sono adeguati nella misura corrispondente a quella in vigore per il Servizio sanitario nazionale.

4. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 viene trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

PAGINA BIANCA

DDL13-2568
Lire 500